

Esecuzione forzata - risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96 - Corte di Cassazione, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021

Istanza ex art. 96, comma 2 c.p.c. per aver intrapreso l'esecuzione forzata senza la normale prudenza in forza di titolo esecutivo giudiziale non definitivo, successivamente caducato - Giudice competente - Individuazione.

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto nell'interesse della legge, ex art. 363, comma 3, c.p.c.: .

L'istanza con la quale si chiedi il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., per aver intrapreso o compiuto l'esecuzione forzata senza la normale prudenza, in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo, successivamente caducato, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio in cui si è formato o deve divenire definitivo il titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente e non vi siano preclusioni di natura processuale. Ricorrendo, invece, quest'ultima ipotesi, la domanda andrà posta al giudice dell'esecuzione; e, solamente quando sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto alla proposizione della domanda anche in sede di opposizione all'esecuzione, potrà esserne consentita la proposizione in un giudizio autonomo.

https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/25478_09_2021_no-index.pdf